

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| PRQ_17 | SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING |
|--------|-------------------------------|

## SOMMARIO

|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 1   | SCOPO .....                                                   | 2  |
| 2   | CAMPO DI APPLICAZIONE.....                                    | 2  |
| 3   | PREMESSE .....                                                | 2  |
| 4   | DESTINATARI: CHI PUÒ EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI .....         | 3  |
| 5   | LA SEGNALAZIONE.....                                          | 3  |
| 6   | OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO.....    | 3  |
| 6.1 | Fatti che non possono costituire oggetto di segnalazione..... | 4  |
| 6.2 | Contenuti minimi delle Segnalazioni.....                      | 4  |
| 6.3 | La tutela della riservatezza .....                            | 5  |
| 6.4 | Protezione contro le ritorsioni .....                         | 5  |
| 6.5 | Trattamento dei dati personali e conservazione .....          | 6  |
| 7   | MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE.....                | 6  |
| 8   | IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....                            | 8  |
| 9   | MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....   | 9  |
| 10  | COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....                              | 10 |
| 11  | SANZIONI DISCIPLINARI.....                                    | 10 |
| 12  | ALLEGATI.....                                                 | 10 |

|      |            |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B2   | 18/09/2026 | Aggiornamento della composizione del Comitato Whistleblowing e modifiche in linea con le Linee Guida ANAC                 |  |  |  |
| B1   | 17/02/2026 | Adeguamento Delibera ANAC del 26.11.2025 (Linee guida sui canali interni di segnalazione) e dettaglio responsabilità FCPC |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| A4   | 21/02/2025 | Adeguamento ISO 37001:2016                                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| A3   | 15/07/23   | Aggiornamento D.Lgs.24/2023 e Linee Guida Anac 12.7.23                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| A2   | 14/06/22   | Aggiornamento a modello EASI                                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| A1   | 25/02/21   | Prima emissione                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| Rev. | data       | Descrizione revisione                                                                                                     | Redazione<br>CGIO                                                                    | Verifica<br>GOV                                                                       | Approvazione<br>CEO                                                                   |

|                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|   | <b>SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING</b> | Cod. <b>PRQ_17</b> | Rev. <b>B1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|

## 1 SCOPO

Con la presente procedura si vogliono fornire chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i soggetti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni di violazioni affinché vengano rispettate le previsioni normative e venga reso noto il processo seguito per l'analisi delle segnalazioni e per le successive verifiche, con le relative misure poste a tutela dei segnalanti e degli altri soggetti tutelati dalla normativa applicabile.

La policy di whistleblowing è stata redatta tenuto conto delle seguenti disposizioni e provvedimenti:

- a) Direttiva UE 2019/1937 in materia di "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" (di seguito "Direttiva whistleblowing" o "DWB") e relative precisazioni della Commissione Europea;
- b) D. Lgs. n. 24/2023;
- c) Delibera n. 311 del 12.07.2023 recante approvazione da parte di ANAC delle "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- d) Delibera n. 478 del 26.11.2025 recante approvazione da parte dell'ANAC delle nuove "Linee guida sui canali interni di segnalazione";
- e) D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Decreto 231");
- f) ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all'utilizzo.

## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i processi di Telebit S.p.A. (di seguito anche "Telebit" o "Società"), in quanto soggetto del settore privato tenuto ad attivare un canale interno di segnalazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023, anche in ragione dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello 231").

La presente procedura è rivolta a tutti coloro che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti di lavoro con la Società (cfr. § 4).

La presente procedura, e le relative protezioni, non si applicano nel caso di contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 24/2023).

## 3 PREMESSE

La normativa in materia di whistleblowing disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità della Società, contribuendo a far emergere condotte illecite o irregolari che possano arrecare pregiudizio all'ente.

Con la presente policy la Società:

- chiarisce i principi ispiratori dell'istituto del whistleblowing e il ruolo dei soggetti incaricati di gestire le segnalazioni interne;
- chiarisce il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") per gli aspetti di competenza;
- precisa l'iter di gestione delle segnalazioni interne ed esterne, nonché le condizioni di ricorso alla divulgazione pubblica;
- indica le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali persone coinvolte;
- indica l'iter di segnalazione di eventuali misure ritorsive (ad ANAC);
- garantisce una applicazione uniforme, efficace e operativa delle tutele previste dal D. Lgs 24/2023 adeguandosi alle Linee guida sui canali interni di segnalazione adottate dall'ANAC.

Il whistleblowing permette di segnalare (in forma anonima o nominativa riservata) informazioni riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare successa o al rischio della stessa), nelle modalità nel seguito indicate affinché gli organi deputati possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

Chi segnala condotte illecite o irregolarità apprese nel contesto lavorativo manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni illeciti.

|                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|   | <b>SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING</b> | Cod. <b>PRQ_17</b> | Rev. <b>B1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce, nei modi e termini di legge, la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

Le segnalazioni possono sempre essere effettuate anche in forma anonima e, in tal caso, le protezioni si applicano anche se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni.

#### 4 DESTINATARI: CHI PUÒ EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023, i "Destinatari" della presente procedura sono tutti i soggetti che operano nel contesto lavorativo di Telebit/Gruppo Telebit. In particolare, possono effettuare segnalazioni:

- i lavoratori subordinati di Telebit/Gruppo Telebit, a tempo indeterminato o determinato, a prescindere dalla tipologia contrattuale,
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per Telebit/Gruppo Telebit;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Telebit/Gruppo Telebit;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Telebit/Gruppo Telebit, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Telebit/Gruppo Telebit (appaltatori, subappaltatori, fornitori).

La segnalazione può essere presentata anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, oppure successivamente allo scioglimento del rapporto (a condizione che le informazioni siano state acquisite nel corso dello stesso).

#### 5 LA SEGNALAZIONE

La segnalazione può riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, e può avere ad oggetto anche informazioni rivolte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga che ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti (i.e., i fondati sospetti circa la commissione di attività illecite).

La Segnalazione non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Le misure di protezione si applicano soltanto se la segnalazione è fatta in buona fede (i.e., se al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere). Le segnalazioni, infatti, non devono costituire un atto pretestuoso finalizzato alla calunnia e alla diffamazione.

#### 6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

I Destinatari della presente policy possono segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (i.e., costituenti fattispecie di reato presupposto ricomprese nel catalogo dei reati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ad es. reati di corruzione, anche tra privati, reati di criminalità organizzata, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, ecc.);
- violazioni del Modello 231 (i.e., comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Modello 231, del Codice Etico o delle procedure poste a presidio delle attività a rischio-reato del Modello 231) e violazioni o carenze del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione;
- violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del Codice penale (art. 275-bis e ss. c.p.), nonché dell'art. 12, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea relativi ai settori indicati nel D. Lgs. n. 24/2023 (es., appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e

|                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|   | <b>SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING</b> | Cod. <b>PRQ_17</b> | Rev. <b>B1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|

conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela dell’ambiente, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ecc.);

- atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati.

Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere esponenti della Pubblica Amministrazione, fornitori o clienti;
- irregolarità contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio;
- violazione di norme in materie ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro, in tema di condizioni di lavoro (ad es., sfruttamento), in materia di sicurezza dei sistemi informatici;
- rapporti o interazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata o altre condotte agevolative di organizzazioni criminali.

### 6.1 Fatti che non possono costituire oggetto di segnalazione

Non possono costituire oggetto di segnalazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. vertenze di lavoro e fasi precontenziose, rivendicazioni retributive o di inquadramento, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali con un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, trattamenti di dati personali nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’integrità dell’ente);
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico, nonché le mere voci o i “sentito dire”.

È inoltre vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l’invio di segnalazioni relativi ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato;
- l’invio di segnalazioni con finalità diffamatorie o calunniose;
- l’invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l’invio di Segnalazioni effettuate con l’unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Si precisa, inoltre, che qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

### 6.2 Contenuti minimi delle Segnalazioni

Nella segnalazione, devono essere forniti tutti gli elementi utili per procedere alle dovute ed appropriate verifiche per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine la segnalazione deve avere almeno i seguenti requisiti essenziali:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati.

### 6.3 La tutela della riservatezza

Tutte le segnalazioni sono trattate in maniera riservata ai sensi della normativa applicabile, al fine di consentire a Telebit di svolgere le opportune indagini e di adottare le misure appropriate.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003<sup>1</sup>.

Telebit si impegna a proteggere – durante l'intero processo – la riservatezza di tutte le informazioni contenute nella segnalazione, ivi inclusa l'identità del segnalante e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione, nel rispetto della regolamentazione applicabile in materia di protezione dei dati personali e in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, coerentemente alle esigenze relative al procedimento di indagine.

La violazione degli obblighi di riservatezza sopra illustrati può dar luogo a provvedimenti disciplinari, fatti salvi ulteriori titoli di responsabilità ai sensi della legislazione applicabile.

### 6.4 Protezione contro le ritorsioni

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (i.e., deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione di cui al paragrafo 6 della presente policy;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 e, dunque in linea con quanto previsto dalla presente policy.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Inoltre, le misure di protezione del segnalante si applicano anche:

- ai cosiddetti "facilitatori", che assistono il segnalante nell'effettuazione della segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo;
- ai colleghi di lavoro che intrattengono con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- ai parenti (entro il quarto grado) o affetti stabili di chi ha segnalato operanti nel medesimo contesto lavorativo;
- nonché agli enti di proprietà del segnalante o presso i quali lo stesso lavora e agli enti (con particolare riferimento ai rapporti di "partnership") che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

In ottemperanza alle disposizioni normative, Telebit garantisce la protezione del segnalante e degli altri soggetti tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 (sopra riportati) da qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal fine, è previsto l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei soggetti che, in qualsiasi modo, pongano in essere condotte ritorsive.

<sup>1</sup> Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, è dato preventivo avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Rappresentano un esempio non esaustivo di atti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni reputazionali, i pregiudizi economici o finanziari.

In ogni caso, le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate ad ANAC, alla quale è affidato per legge il compito di accertare se le stesse siano conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia effettuata.

È invece di competenza del Giudice Ordinario l'adozione di tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Fermo il fatto che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione, la stessa viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La presente policy, infatti, lascia impregiudicata la responsabilità penale, civilistica e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Possono essere altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

## 6.5 Trattamento dei dati personali e conservazione

Le segnalazioni non possono essere utilizzate e conservate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Resta ferma la possibilità di conservare gli atti e i documenti relativi agli eventuali procedimenti avviati o alle iniziative assunte dalla Società che abbiano avuto origine, in tutto o in parte, dalla segnalazione (a titolo esemplificativo, procedimenti disciplinari o trasmissione degli atti alle Autorità competenti).

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy, conformemente all'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR allegata alla presente Policy "Mod. I17 A2 Informativa WB". I dati sono trattati esclusivamente da personale espressamente autorizzato ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003.

## 7 MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

### CANALI DI SEGNALAZIONE E LORO ATTIVAZIONE

Le segnalazioni possono essere presentate tramite i seguenti canali:

- canale interno (nell'ambito del contesto lavorativo) – quale canale preferenziale;
- canale esterno (ANAC) – solo al ricorrere delle condizioni di seguito indicate;

|                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|   | <b>SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING</b> | Cod. <b>PRQ_17</b> | Rev. <b>B1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|

- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) – solo al ricorrere delle condizioni di seguito indicate;
- denuncia alle Autorità Competenti.

#### IL CANALE INTERNO

In linea con la preferenza espressa dall'ANAC, Telebit ha optato per l'utilizzo di piattaforma informatica dedicata, che assicura la richiesta riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. Il canale interno è stato attivato sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 24/2023

**La segnalazione tramite canale interno costituisce la modalità prioritaria** e può essere presentata con le seguenti modalità, a scelta del segnalante:

- a) in modalità telematica, utilizzando la piattaforma dedicata, mediante l'utilizzo del software denominato "whistleblower software by Formalize" utilizzando il link: [Telebit Spa Sistema degli informatori | Home](#)

Nella piattaforma, la segnalazione può essere fatta per iscritto oppure in forma orale tramite sistema di messaggistica. Si può scegliere di segnalare:

- in forma anonima: non indicando le proprie generalità;
  - in forma confidenziale: in questo caso l'identità sarà, in ogni caso mantenuta riservata e sarà nota solo al personale incaricato di gestire la segnalazione.
- b) in modalità cartacea tramite busta chiusa recapitata presso la sede della Società, avendo cura di specificare sulla busta stessa la dicitura "SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING" e rivolta all'attenzione del Comitato Whistleblowing.
  - c) in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni (Comitato Whistleblowing – cfr. § 8) tramite una delle due modalità sopra indicate.

#### CANALE ESTERNO

Può essere effettuata una segnalazione esterna in forma scritta sulla piattaforma di ANAC raggiungibile all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/> o tramite i canali di forma orale apprestati da ANAC stessa se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 (es., in punto di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati, ecc.);
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non è stata trattata;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna potrebbe verosimilmente determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### DIVULGAZIONE PUBBLICA

Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone compresi i social media.

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023, soltanto qualora:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

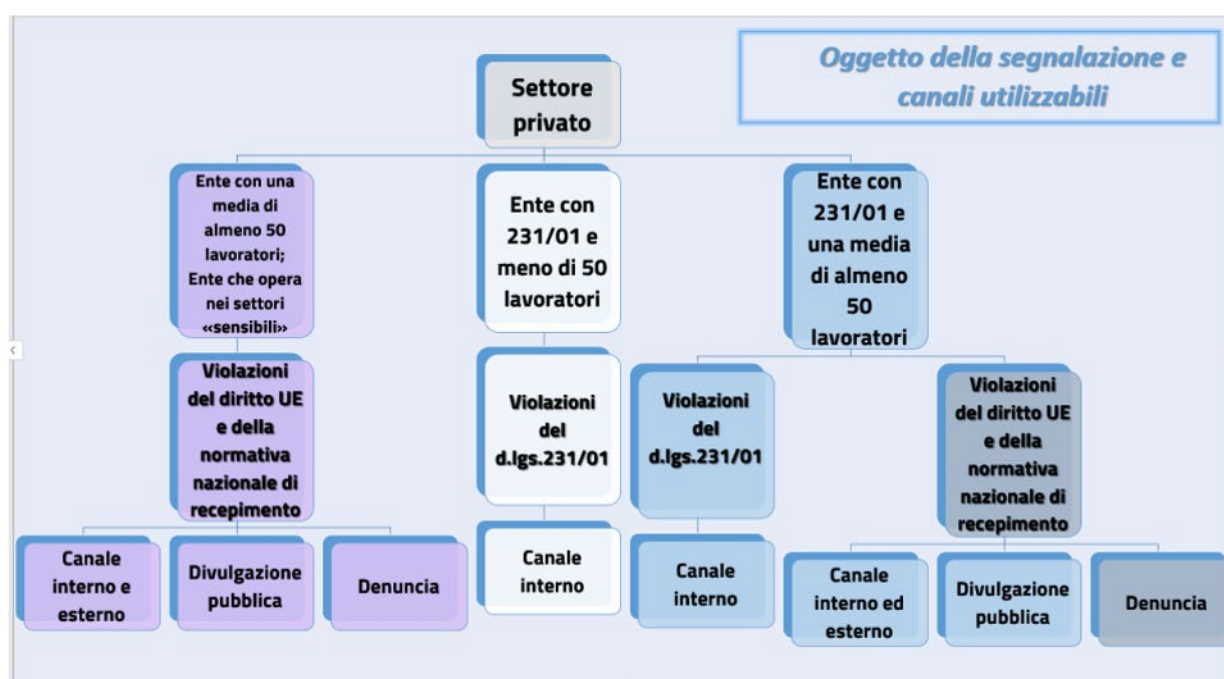
#### DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'utilizzo del canale interno o esterno per la segnalazione non pregiudica la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

\*\*\*

Nell'ottica di consentire una più immediata comprensione di quali canali possono essere utilizzati per effettuate le segnalazioni per le società che, come Telebit, operano nel settore privato, si riporta la tabella esplicativa che ANAC ha inserito nelle proprie Linee Guida.

Per agevolarne la comprensione, si precisa che Telebit rientra nella categoria "azzurra", degli enti con Modello 231 e più di 50 dipendenti.



## 8 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Comitato Whistleblowing (di seguito anche "CWB"), quale gestore del canale interno dotato dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza richiesti dall'art. 4, co. 2, del D. Lgs. n. 24/2023, composto dall'Internal Audit, dal responsabile della Funzione Legal & Corporate Affairs, dal responsabile della Funzione Management System & Sustainability, dalla Funzione FCPC (Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione), i quali sono tutti destinatari di specifica formazione in materia di D. Lgs. n. 24/2023 e di privacy ed espressamente autorizzati a trattare dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003.

Nell'ipotesi in cui un componente del CWB si trovi in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), quest'ultimo si astiene e la gestione della

medesima è affidata agli altri componenti del CWB che non versino in tale situazione. Nell'ipotesi di assenza prolungata (i.e., superiore a sette giorni) di uno dei componenti del CWB, la gestione delle segnalazioni è in ogni caso garantita dagli altri componenti del CWB medesimo.

Il CWB provvede a trattare le segnalazioni nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna e, all'esito delle attività di verifica svolte, condividono le risultanze con le funzioni/organismi competenti per le valutazioni/provvedimenti di competenza (ad es., con il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane per le valutazioni relative all'eventuale avvio di un procedimento disciplinare).

Qualora una segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal CWB o attraverso modalità diverse dai canali interni appositamente istituiti, il soggetto che la riceve, ove la volontà della persona segnalante di beneficiare delle tutele previste dalla normativa in materia di whistleblowing sia espressamente dichiarata o comunque desumibile dalla segnalazione, provvede a trasmetterla al CWB entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia alla persona segnalante e assicurando, in ogni fase della trasmissione, la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché l'integrità della relativa documentazione. L'eventuale violazione di tali obblighi costituisce condotta sanzionabile in via disciplinare (cfr. § 11).

## 9 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

- Ricevuta la segnalazione attraverso l'apposita piattaforma il CWB: acquisisce la segnalazione e ne effettua una iniziale valutazione preliminare (i.e., verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi, ecc.);
- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- effettua verifiche preliminari dei fatti menzionati nelle segnalazioni, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante, se richiesto o opportuno;
- nel corso dell'istruttoria mantiene le interlocuzioni con il segnalante (al quale può chiedere integrazioni) e dà seguito alla segnalazione, svolgendo le verifiche necessarie per l'accertamento dei fatti segnalati. La persona coinvolta o le persone coinvolte possono essere sentite (anche su loro richiesta) anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

In base agli esiti delle verifiche preliminari, il CWB:

- archiviano la segnalazione, qualora si ritenga che la natura e il contenuto della stessa siano irrilevanti ai sensi della normativa di riferimento, nonché priva di verificabilità, informando dell'esito il soggetto segnalante;
- danno seguito alla segnalazione affinché siano svolte le opportune verifiche in merito alla fondatezza o meno dei fatti segnalati, informando dell'esito il soggetto segnalante;
- trasmettono i risultati delle verifiche effettuate alle funzioni/organismi competenti per le valutazioni/misure di pertinenza (es., per intraprendere un procedimento disciplinare a carico del segnalante, del segnalato, ecc.).

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione si conclude, fornendo riscontro, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. Laddove nel termine di 3 mesi, le attività di istruttoria non siano ancora concluse, al segnalante è fornito un riscontro di natura interlocutoria sullo stato di avanzamento dell'istruttoria medesima.

Nell'ipotesi in cui il CWB riceva segnalazioni potenzialmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, provvede a informarne l'OdV, per le valutazioni e contributi di competenza.

In particolare, l'OdV dovrà ricevere:

- immediata informativa su segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Modello 231 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento

Il CWB rende conto nella Relazione annuale al CdA, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, del numero di segnalazioni ricevute, del loro stato di avanzamento e dell'esito degli approfondimenti svolti.

|                                                                                                                                                                     |                                      |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
|   | <b>SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING</b> | Cod. <b>PRQ_17</b> | Rev. <b>B1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|

Qualora si renda necessario interessare le Autorità giudiziarie competenti, il CWB trasmette alle stesse la documentazione pervenuta, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa in materia di whistleblowing. Qualora l'identità del segnalante sia successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il CWB fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

## 10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La presente policy, unitamente alla relativa informativa, è messa a disposizione ai Destinatari e pubblicata sul portale Sharepoint aziendale e sul sito web della Società.

La Società garantisce un'adeguata formazione in materia di whistleblowing, rivolta:

- ai componenti del CWB, con specifico riferimento alla disciplina del D. Lgs. n. 24/2023, alle Linee Guida ANAC, alla normativa in materia di protezione dei dati personali, alle procedure e modalità operative, nonché ai principi di riservatezza, imparzialità e gestione dei conflitti di interesse;
- a tutto il personale, al fine di fornire un quadro chiaro ed esaustivo su chi è il whistleblower, cosa può essere segnalato e con quali canali, quali sono le tutele garantite e quali segnalazioni non rientrano tra quelle tutelate dalla normativa.

## 11 SANZIONI DISCIPLINARI

Costituiscono condotte passibili di sanzione disciplinare il mancato rispetto delle previsioni della presente policy e delle disposizioni del D. Lgs. n. 24/2023 con particolare riferimento: (i) alla violazione degli obblighi e delle misure in materia di tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023; (ii) all'adozione di condotte volte ad ostacolare o tentare di ostacolare l'effettuazione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023; (iii) all'adozione di misure discriminatorie e atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e degli altri soggetti tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023; (iv) al mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023; (v) alla mancata implementazione o adozione dei canali di segnalazione interna o delle procedure per l'effettuazione e gestione delle segnalazioni, ovvero all'adozione di canali e/o procedure non conformi al D. Lgs. n. 24/2023; (vi) all'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni alle condizioni di cui agli artt. 16 e 21 del D. Lgs. n. 24/2023.

## 12 ALLEGATI

- Mod. I17 A2 Informativa WB
- Mod. I17 A5 Nomina incaricati CWB
- Guida alla segnalazione "Whistleblower software by Formalize"